

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 153, COMMI 1 – 14 DEL D.LGS N. 163/2006 (FINANZA DI PROGETTO) PER IL CONTRATTO DI COSTRUZIONE E GESTIONE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO IL POLICLINICO DI BORGO ROMA E L' OSPEDALE CIVILE MAGGIORE DI BORGO TRENTO, ED ALLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI NON SANITARI E COMMERCIALI.

CIG: 041480758F

CUP: E39H09000170008

Risposta ai chiarimenti

In risposta alle richieste di chiarimenti pervenute da alcune ditte in merito alla gara in oggetto, si riporta, su questo profilo di committente, in forma integrale il testo dei quesiti formulati ed i chiarimenti dell'Amministrazione ad essi relativi.

A) **DITTA** : conformemente a quanto prescritto nel Bando di Gara si invia la presente per chiedere chiarimenti riguardo il Bando di gara.

1) DOMANDA

Facendo riferimento al paragrafo "6.2 Capacità Tecnica" del Documento Integrativo del Bando di Gara, qualora il Concorrente sia "in possesso di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, con riferimento alle categorie di lavori oggetto della concessione" come richiesto dal comma a) pagina 10 del citato paragrafo, **è necessario possedere i requisiti posti in campo ai progettisti di cui ai commi 1), 2), 3), 4), 4.1), 4.2), 4.3), 4.4) di pagina 12 e 13 del citato paragrafo 6.2 nonché dimostrare "la presenza di un professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche, un ingegnere, un architetto, un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione"?**

RISPOSTA

Il bando di gara al punto III.1.3) prevede che "In ogni caso per la progettazione dell'opera di cui al presente Bando, i progettisti devono essere in possesso, oltre che delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere di cui al presente Bando, dei requisiti di cui all'art. 66, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come meglio specificato nel Documento integrativo del Bando di gara".

Pertanto, i concorrenti in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, ai fini della progettazione delle opere di cui al Bando e al Documento integrativo del Bando di gara, dovranno altresì necessariamente attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 554/99, elencati al punto 6.2, nn. 1), 2), 3) e 4), del Documento integrativo ed al secondo paragrafo di pag. 13 del medesimo Documento integrativo.

B) **DITTA**: con riferimento al bando di gara relativo all'oggetto si chiede conferma delle seguenti interpretazioni:

1) DOMANDA

“ una società in possesso di attestazione SOA per la cat. OG1 class. VIII e OG11 class. VIII può eseguire in proprio i lavori rientranti nella cat. OG11 e affidare a terzi, nel rispetto degli artt. 142 e ss. del D.LGS 163/2006, i lavori rientranti nella cat. OG1”

RISPOSTA

Nel Bando di gara, al punto II.2.1) è previsto che *“Il concessionario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., il concorrente potrà indicare in sede di offerta l'eventuale percentuale dei lavori che intende affidare a terzi”*. Inoltre, al successivo punto III.1.3) del Bando è previsto che *“i concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, e nei limiti dei lavori eseguiti direttamente, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione...”*.

Si precisa altresì che, ai sensi del punto 6.2 del Documento integrativo del Bando di gara, *“I concorrenti che non eseguano direttamente i lavori devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 98 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e previsti al precedente punto 6.1. del ... Documento integrativo del Bando di gara”*.

2) DOMANDA

“ una società in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione deve esclusivamente allegare alla richiesta d'invito, a dimostrazione della capacità tecnica, tale certificato”

RISPOSTA

Il Bando di gara al punto III.1.3) prevede che *“In ogni caso per la progettazione dell'opera di cui al presente Bando, i progettisti devono essere in possesso, oltre che delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere di cui al presente Bando, dei requisiti di cui all'art. 66, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come meglio specificato nel Documento integrativo del Bando di gara”*.

Pertanto, i concorrenti in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, ai fini della progettazione delle opere di cui al Bando e al Documento integrativo del Bando di gara, dovranno altresì necessariamente attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 554/99, elencati al punto 6.2, nn. 1), 2), 3) e 4), del Documento integrativo ed al secondo paragrafo di pag. 13 del medesimo Documento integrativo.

Si specifica che, ai sensi di quanto previsto al punto 6.2 del Documento integrativo del Bando di gara, il possesso dei requisiti di capacità tecnica deve essere provato *“mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità indicate al punto 7 del ... Documento integrativo del Bando di gara”* medesimo.

C) **DITTA:** con riferimento al bando di gara, e relativi allegati, pubblicati sul proprio sito internet da codesta spett.le Azienda Ospedaliera, si avanza la seguente richiesta di chiarimenti:

1) DOMANDA

se è corretta l'interpretazione della scrivente per cui, il concorrente in possesso di attestazione S.O.A. per progettazione ed esecuzione sia nella categoria prevalente OG1 che in quella scorporabile OG11, per classifica illimitata, è abilitato a svolgere autonomamente l'attività di progettazione, a prescindere dal possesso dei requisiti di progettazione previsti per il prestatore di servizi, di cui all'art. 66, comma 1, D.P.R. 554/99, come specificati nel Documento integrativo del Bando di gara;

RISPOSTA

Il Bando di gara al punto III.1.3) prevede che *“In ogni caso per la progettazione dell'opera di cui al presente Bando, i progettisti devono essere in possesso, oltre che delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere di cui al presente Bando, dei requisiti di cui all'art. 66, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come meglio specificato nel Documento integrativo del Bando di gara”*.

Pertanto, i concorrenti in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, ai fini della progettazione delle opere di cui al Bando e al Documento integrativo del Bando di gara, dovranno altresì necessariamente attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 554/99, elencati al punto 6.2, nn. 1), 2), 3) e 4), del Documento integrativo ed al secondo paragrafo di pag. 13 del medesimo Documento integrativo.

2) **DOMANDA**

il capitolo 6.2 Capacità tecnica, del Documento integrativo del Bando di gara, alla lettera b), richiede il possesso della cifra di affari in lavori con specifico riferimento a ciascuna categorie (OG1 - OG11), come per altro confermato nella bozza della dichiarazione sostitutiva per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica – organizzativa (Allegato E). Tale richiesta è in palese contrasto con quanto all'uopo previsto dalla vigente normativa che all'art. 3, comma 6, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recita *“. . . l'impresa . . . deve aver realizzato, , una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara”*.

RISPOSTA

La cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, richiesta al concorrente nel quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara, non dovrà essere inferiore a tre volte l'importo di tutti i lavori (€ 99.385.065,00), in quanto in relazione ad entrambe le categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento (cioè la categoria OG1 e la categoria OG11) la classifica richiesta è la “VIII illimitata”, il cui importo, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 34/2000, è convenzionalmente stabilito pari ad Euro 20.658.276,00.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del citato D.P.R. n. 34/2000, *“Per gli appalti di importo a base di gara superiore a ... euro 20.658.276 ... l'impresa ... deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara”*.

Quanto al modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato E, si rileva, come sopra precisato, che, secondo quanto indicato nel Bando di gara al punto VI.2), lett. d), esso costituisce un mero esempio e ha valore di mera traccia per i concorrenti, i quali hanno facoltà di adattarlo alle singole fattispecie.

D) **DITTA** : con riferimento all'oggetto, siamo con la presente a richiedere quanto segue:

1) **DOMANDA**

Il punto III.1.3 del bando di gara, ripreso dal punto b) modello allegato E), prevede, come condizione di partecipazione in relazione alla capacità tecnica, di aver realizzato nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara una cifra di affari in lavori per un importo non inferiore a 3 volte l'importo dei lavori oggetto della concessione appartenenti a ciascuna categoria, intendendo quindi gli importi rispettivamente relativi alla categoria OG1 e OG11 e richiedendo quindi una cifra di affari divisa per categorie.

In merito a quanto sopra, si rileva che il requisito richiesto della cifra d'affari con riferimento a determinate categorie è in contrasto con quanto previsto dalla vigente normativa sugli appalti pubblici che, per gli appalti al di sopra di € 20.658.276, prevede come requisito una cifra di affari in lavori complessiva dell'impresa, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (art. 3 c. 6 dpr 34/00 tra l'altro richiamato da codesta stazione appaltante nel disciplinare di gara punto 6.2 lett. b), non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.

Tale requisito sarà poi comprovabile con la presentazione delle dichiarazioni IVA o dei bilanci, che non potrebbero dimostrare una cifra di affari divisa per categorie.

Si richiede quindi di confermare come sia requisito sufficiente per la partecipazione alla gara l'aver eseguito nell'ultimo quinquennio una cifra di affari in lavori complessiva, non inferiore a tre volte l'importo totale posto a base di gara.

RISPOSTA

La cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, richiesta al concorrente nel quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara, non dovrà essere inferiore a tre volte l'importo di tutti i lavori (€ 99.385.065,00), in quanto in relazione ad entrambe le categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento (cioè la categoria OG1 e la categoria OG11) la classifica richiesta è la "VIII illimitata", il cui importo, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 34/2000, è convenzionalmente stabilito pari ad Euro 20.658.276,00.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del citato D.P.R. n. 34/2000, "*Per gli appalti di importo a base di gara superiore a ... euro 20.658.276 ... l'impresa ... deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara*".

Quanto al modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato E, si rileva, come sopra precisato, che, secondo quanto indicato nel Bando di gara al punto VI.2), lett. d), esso costituisce un mero esempio e ha valore di mera traccia per i concorrenti, i quali hanno facoltà di adattarlo alle singole fattispecie.

E) **DITTA** : in riferimento alla procedura di cui all'oggetto, si chiede a codesto spettabile ente chiarimenti in merito ai requisiti relativi al **capitale sociale** richiesti dal bando di gara.

1) **DOMANDA**

Alla lettera b) del punto III.1.2 del bando di gara viene richiesto: "*capitale sociale interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore ad Euro 5.346.250,00, pari ad un ventesimo del valore dell'investimento previsto per l'intervento di cui al punto II.2.1) del Bando ed al punto 1.2.1 del Documento integrativo del Bando di gara;*".

Si chiede l'ammissibilità della richiesta di partecipazione di un'impresa che, in base all'ultimo bilancio approvato non è in possesso del requisito richiesto, ma lo è al momento della richiesta di partecipazione e a comprova di ciò allegherebbe originale del certificato di iscrizione alla CCIAA di (*omissis*), riportante il nuovo dato, e copia conforme del Verbale di Assemblea Straordinaria deliberante in merito, in quanto il concetto di capitale sociale fa riferimento, come riconosciuto dalla giurisprudenza, al capitale sociale effettivamente versato e quindi realmente esistente al momento della partecipazione.

RISPOSTA

Il requisito di capacità economico-finanziaria, indicato nel Bando di gara al punto III.1.2), fa riferimento al capitale sociale interamente versato (risultante dall'ultimo bilancio approvato) la cui entità non può essere inferiore a € 5.346.250/00, pari ad un ventesimo del valore dell'investimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 98, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 554/1999.

Il concetto di capitale sociale fa riferimento, come riconosciuto dalla giurisprudenza, al capitale sociale effettivamente versato e quindi realmente esistente. Si conferma, pertanto, la possibilità di utilizzare l'importo del capitale sociale effettivamente versato, purché lo stesso risulti interamente sottoscritto e versato.

Ciò dovrà essere comprovato mediante allegazione di documentazione di valore probatorio equivalente all'ultimo bilancio approvato, tale da garantire la stazione appaltante circa l'affidabilità economico-finanziaria del concorrente, nei termini richiesti dal Bando di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificato CCIAA e originale o copia conforme all'originale del verbale di assemblea straordinaria con il quale si è deliberato l'aumento di capitale sociale, interamente sottoscritto e versato).

F) **DITTA** : in qualità di mandante del costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese che si intende costituire per presentare domanda di partecipazione alla gara di appalto di cui in oggetto, con la presente è a chiedere quanto segue:

1) **DOMANDA**

RIF. PUNTO "III.1.2 CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" DEL BANDO DI GARA

Alla lettera b) viene richiesto il Capitale Sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Con verbale di Assemblea Straordinaria nel mese di dicembre 2009, la Società ha provveduto ad aumentare il capitale sociale che risulta interamente sottoscritto e versato.

Si chiede, pertanto, se sia possibile utilizzare il nuovo importo del Capitolo Sociale, a riprova del quale si allegherebbe il certificato della CCIAA ed eventualmente copia conforme del Verbale sopra citato.

RISPOSTA

Il requisito di capacità economico-finanziaria, indicato nel Bando di gara al punto III.1.2), fa riferimento al capitale sociale interamente versato (risultante dall'ultimo bilancio approvato) la cui entità non può essere inferiore a € 5.346.250/00, pari ad un ventesimo del valore dell'investimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 98, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 554/1999.

Il concetto di capitale sociale fa riferimento, come riconosciuto dalla giurisprudenza, al capitale sociale effettivamente versato e quindi realmente esistente. Si conferma, pertanto, la possibilità di utilizzare l'importo del capitale sociale effettivamente versato, purché lo stesso risulti interamente sottoscritto e versato.

Ciò dovrà essere comprovato mediante allegazione di documentazione di valore probatorio equivalente all'ultimo bilancio approvato, tale da garantire la stazione appaltante circa l'affidabilità economico-finanziaria del concorrente, nei termini richiesti dal Bando di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificato CCIAA e originale o copia conforme all'originale del verbale di assemblea straordinaria con il quale si è deliberato l'aumento di capitale sociale, interamente sottoscritto e versato).

G) **DITTA** : come indicato all'art. 6.2 del disciplinare di gara che riporta quanto segue:

1) **DOMANDA**

"Ai sensi dell'art. 65, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di indicazione o associazione di più progettisti, si intende che i requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 4) devono essere posseduti dal progettista capogruppo in misura non superiore al 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri progettisti"

si chiede di confermare quale delle seguenti ipotesi, da noi formulate, può essere considerata corretta ai fini del soddisfacimento dei requisiti sopra indicati:

ipotesi A) nel caso in cui la capogruppo possieda i requisiti in misura superiore al 60%, la percentuale di requisito eccedente non dovrà essere considerata e pertanto le mandanti dovranno ricoprire il 40% dei requisiti, ovvero la restante percentuale;

ipotesi B) nel caso in cui la capogruppo possieda i requisiti in misura inferiore al 60%, le mandanti dovranno integrare i requisiti, di cui è carente la capogruppo, per la restante percentuale ossia superiore al 40% (es. capogruppo 58%, mandanti 42%);

ipotesi C) la capogruppo deve possedere i requisiti almeno in misura pari al 60%,

RISPOSTA

Si rileva che, delle ipotesi da voi formulate, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 6.2, nn. 1), 2) e 4), del Documento integrativo del Bando di gara nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999, sono da ritenersi corrette sia l'ipotesi A) che l'ipotesi B).

Con riferimento all'ipotesi A), si conferma che qualora il progettista capogruppo sia in possesso dei predetti requisiti in misura superiore al 60%, ciò non esonera i progettisti mandanti dall'obbligo di possedere cumulativamente i requisiti medesimi in misura almeno pari al 40%.

Con riferimento all'ipotesi B), si conferma che qualora il progettista capogruppo sia in possesso dei su menzionati requisiti in misura inferiore al 60%, i progettisti mandanti dovranno possedere cumulativamente i requisiti di cui è carente lo stesso progettista capogruppo nella restante percentuale (ad es., se il progettista capogruppo possiede i requisiti in misura pari al 58%, i progettisti mandanti dovranno possedere i medesimi requisiti in misura pari al 42%).

H) **DITTA** : Con riferimento alla gara di appalto in oggetto e precisamente al Documento integrativo del bando di gara a pag. 13 è riportato:

1) **DOMANDA**

"Ai sensi dell'art. 65, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di indicazione o associazione di più progettisti, i requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 4) devono essere posseduti dal progettista capogruppo in misura non superiore al 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri progettisti."

Si chiede conferma che la capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura non superiore al 60% e si chiede inoltre se è prevista anche una soglia minima che deve possedere la capogruppo mandataria per tali requisiti.

RISPOSTA

Si conferma che, ai sensi dell'art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999, i requisiti di cui al punto 6.2, nn. 1), 2) e 4), del Documento integrativo del Bando di gara dovranno essere posseduti dal progettista capogruppo in misura non superiore al 60%. Si precisa, inoltre, che in capo al progettista capogruppo non sono previste percentuali minime di possesso dei medesimi requisiti.

I) **DITTA** : In riferimento alla procedura sopra indicata si chiede cortesemente di chiarire quanto segue:

1) **DOMANDA**

Qualora il concorrente non esegua direttamente né i lavori né la progettazione è sufficiente che sia in possesso dei requisiti economici /finanziari e tecnico/organizzativi di cui all'art. 98 del DPR n. 554 del 21/12/99 previsti al punto 6.1 del Documento Integrativo del Bando di Gara.

La precisazione di cui sopra nasce dal fatto che in detto documento integrativo tale possibilità è esplicitamente prevista con riferimento all'esecuzione dei lavori ma non è esplicitamente prevista con riferimento alle attività di progettazione.

RISPOSTA

Ai sensi di quanto disposto al punto 6.2 del Documento integrativo del Bando di gara (pag. 11), ai fini della partecipazione alla gara, la sufficienza del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 98 del D.P.R. n. 554/1999 è prevista esclusivamente per i "*concorrenti che non eseguano direttamente i lavori*". Invero, con riferimento ai soli lavori, il punto II.2.1) del Bando di gara prevede che "*Il concessionario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., il concorrente potrà indicare in sede di offerta l'eventuale percentuale dei lavori che intende affidare a terzi*". Tale facoltà non è invece prevista con riferimento all'attività di progettazione, in

quanto tale attività è richiesta ai concorrenti ai fini della presentazione delle offerte, che, ai sensi dell'art. 153, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, devono contenere, tra l'altro, un progetto preliminare.

L) DITTA : scrivo – in nome e per conto di una società che ha intenzione di concorrere quale mero costruttore in associazione temporanea d'impresa (il “ Concorrente ”) alla procedura in oggetto – per avere un chiarimento in materia di capacità tecnica (punto III.1.3 del Bando di gara).

1. - Le circostanze di fatto

Il Concorrente è una società italiana priva di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di sola costruzione. Il Concorrente, sul punto, desidera ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art. 49, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, a tale scopo, ha individuato – quale impresa disponibile a prestare avvalimento in relazione all'attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di sola costruzione – una società inglese che da sempre si occupa di costruzioni e che ha una vasta esperienza in materia di realizzazione di opere affini a quelle oggetto di gara (l' “ Impresa Ausiliaria ”).

In Inghilterra (luogo di costituzione dell'Impresa Ausiliaria), non esiste né un sistema di qualificazione SOA né documentazione equipollente all'attestazione di qualificazione SOA.

2. - Il Bando di gara

Il Bando di gara relativo alla procedura in oggetto specifica che “ I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ed ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, fatto salvo il disposto dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii. ” (punto III.1.3 del Bando, terzultimo periodo).

L'art. 38, comma 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (fatto salvo dal Bando) chiarisce che “ Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza ”.

In altri termini, quindi, il Bando consente al concorrente comunitario (non italiano) di colmare il requisito del possesso dell'attestazione di qualificazione SOA: o (i) presentando documentazione equipollente prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese; oppure (ii) presentando una dichiarazione nella quale si giura di possedere i requisiti che sarebbero necessari ad un'impresa italiana per ottenere l'attestazione di qualificazione SOA.

Il Bando, invece, nulla specifica in merito alla possibilità per l'impresa ausiliaria comunitaria (non italiana) di ricorrere alle suddette forme semplificate al fine di prestare avvalimento in favore di un concorrente italiano in relazione al requisito del possesso dell'attestazione di qualificazione SOA.

3. – Quesiti

1) **DOMANDA**

Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, è possibile per il Concorrente colmare il requisito del possesso di qualificazione di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione avvalendosi ex art. 49, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dell'Impresa Ausiliaria (pur essendo quest'ultima inglese e, dunque, non dotata né di attestazione di qualificazione SOA né di documentazione equipollente)?

RISPOSTA

Il Bando di gara, al punto I.1.3), prevede che *“È ammesso avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., come meglio specificato nel Documento integrativo del Bando di gara”*.

Il Documento Integrativo del Bando di gara al punto 6.2 precisa che *“nel caso in cui i concorrenti in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., risultino carenti dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.1.3) del Bando di gara ed al presente punto 6.2 del Documento integrativo del Bando di gara e intendano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, così come previsto dal Bando di gara al richiamato punto III.1.3), essi potranno soddisfare tale loro esigenza presentando la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., e rispettando le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.*

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria richiesta dal Bando di gara dichiarando di far il ricorso all'avvalimento con specifica indicazione del requisito dell'impresa ausiliaria”.

2) DOMANDA

In caso di risposta affermativa, nel caso di specie, è sufficiente per l'Impresa Ausiliaria – al fine di prestare correttamente avvalimento in favore del concorrente – depositare una dichiarazione nella quale giura di possedere i requisiti che sarebbero necessari ad un'impresa italiana per ottenere l'attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di sola costruzione?

RISPOSTA

Il Bando di gara al punto III.1.3) prevede che *“I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ed ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, fatto salvo il disposto dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.”*

In base al sopra citato art. 38, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., *“Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza”*.

Pertanto, è sufficiente una dichiarazione giurata resa a norma di legge.

M) DITTA :

1) DOMANDA

In riferimento all'appalto in oggetto e in relazione alla modulistica da compilare per la prequalifica dei partecipanti, si chiede conferma che in caso di partecipazione di gruppo di progettisti nominati e in Costituendo Raggruppamento di Imprese, l'unico modello da compilare è solo il modello allegato C – dichiarazione sostitutiva.

Lo stesso modello però contiene sia dichiarazioni strettamente individuali riferite al singolo componente del RTI, sia dichiarazioni relative ai requisiti che, si presume, il Costituendo gruppo, possiede nel suo complesso.

Si chiede pertanto se è corretto che ogni singolo componente del raggruppamento compili un proprio modello C riportante sia la propria situazione individuale sia i propri requisiti singolarmente posseduti.

RISPOSTA

Si precisa che il modello di dichiarazione sostitutiva, come precisato nel bando di gara al punto VI.2), lett. d), costituisce mero esempio e ha valore di mera traccia per i concorrenti. Ciò premesso, si conferma che ciascun componente del raggruppamento dovrà dichiarare i requisiti singolarmente posseduti nelle forme previste dal Bando di gara.

N) DITTA : Con la presente, Vi preghiamo cortesemente di volerci rendere i seguenti chiarimenti relativi alla procedura in oggetto:

1) DOMANDA

In riferimento a quanto citato del punto 7.II. del documento integrativo del bando di gara, nel quale si indicano le dichiarazioni sostitutive che devono rendere le consorziate esecutrici in caso di Consorzio di cui all'art. 34 lett. b e c. del D.lgs. 163/2006, si chiede:

se le suddette consorziate debbano dichiarare unicamente dalla lettera a) alla lettera m-quater) del punto 1) oppure se la dichiarazione sostitutiva citata debba essere resa escludendo solo i punti riferiti ai requisiti economico-finanziari e tecnici, che come disciplinato dall'art. 35 del D.lg. 163/2006, debbono essere posseduti dal consorzio che le indica.

RISPOSTA

Si conferma che per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., tenuti ad indicare per quali consorziati essi concorrono, la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 7.II del Documento integrativo del Bando di gara deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, con l'esclusione delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari e tecnici, nei limiti e nel rispetto di quanto prescritto dagli artt- 35 e 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., e dall'art. 97 del D.P.R. n. 554/1999.

Alla domanda dovrà essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio ovvero dichiarazione sostitutiva del soggetto che ne ha i poteri, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti l'attuale composizione del consorzio.

2) DOMANDA

In riferimento all'ultimo capoverso di pag. 24 del documento integrativo del bando di gara.

Si chiede conferma che gli eventuali cessati dovranno dichiarare unicamente la lettera c) dell'art. 38 D.lgs. 163/2006.

RISPOSTA

Si conferma che, come previsto dal Documento integrativo del Bando di gara al punto 7, i soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. che siano cessati dalla carica nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara devono rendere unicamente l'attestazione di cui punto 1., lett. c), delle dichiarazioni sostitutive di cui ai numeri II e III del medesimo punto 7.

Nel caso sussista un fatto impeditivo che non consenta il rilascio della dichiarazione da parte del soggetto cessato dalla carica, la dichiarazione sarà resa dal legale rappresentante dell'impresa.

3) **DOMANDA**

In riferimento al modello Allegato E, nel quale è richiesta la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, si chiede se una società che partecipa per l'esecuzione dei soli servizi di cui al punto b) ed è in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del DPR 554 /99, lett. a) e b) nella misura pari al triplo dei valori riportati nelle medesime lettere, e della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, debba indicare il possesso di ulteriori requisiti di carattere tecnico-organizzativo od economico o comunque sia tenuta a completare il modello succitato.

RISPOSTA

Conformemente a quanto indicato al punto 6.1 del Documento integrativo del Bando di gara, "*I concorrenti, ai sensi dell'art. 98, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura pari al triplo dei valori riportati nelle medesime lettere a) e b)*".

Al medesimo punto 6.1 è comunque precisato che in sede di esecuzione del contratto i soggetti esecutori dei servizi dovranno possedere i requisiti, di cui alle lettere c) e d) del presente punto 6.1.

Si rileva infine che l'allegato relativo alla capacità economico-finanziaria è l'Allegato D e non l'allegato E relativo invece alla capacità tecnico-organizzativa.

O) DITTA : con la presente si intende sottoporre alla Vs. attenzione i seguenti quesiti relativi alla procedura in oggetto:

1) **DOMANDA**

Si desidera sapere se una impresa che si prequalifichi individualmente possa in seguito presentare offerta associandosi con altra/e impresa/e. In caso affermativo, se l'impresa da associare debba necessariamente essersi prequalificata oppure possa essere una impresa che non ha partecipato alla prequalifica.

RISPOSTA

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.e ii., un'impresa prequalificatasi individualmente può presentare offerta associandosi con altra/e impresa/e, e ciò sia nell'ipotesi in cui quest'ultima/e si sia/no individualmente prequalificata/e, sia qualora essa/e non abbia/no partecipato alla fase di prequalifica. Il concorrente prequalificatosi rispetto al quale prima della presentazione dell'offerta siano intervenute modifiche soggettive, in sede di presentazione dell'offerta medesima, dovrà comunque riattestare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica previsti dal Bando di gara e dal Documento integrativo del Bando di gara, in conformità a quanto verrà indicato nella futura lettera di invito.

2) **DOMANDA**

Si desidera sapere se è possibile –e eventualmente con quali limiti- l'ingresso nel capitale della “società di progetto” di un operatore finanziario e/o economico.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 156, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., *"l'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti di qualificazione possono ... avvenire in qualsiasi momento"*.

3) DOMANDA

Con riferimento al punto 7 della Dichiarazione Sostitutiva di Ordine Generale, è necessario indicare tutti i soggetti con poteri iscritti come tali nel “ Registro Mercantile ” (equivalente alla CCAA in Spagna), e che nel nostro caso sono oltre 300, oppure è sufficiente indicare i soggetti che hanno poteri di rappresentanza e, in tal caso, se tutti o solo quelli che possano avere poteri di rappresentanza in ordine alla procedura in oggetto.

RISPOSTA

E' richiesta l'indicazione dei soci con poteri di rappresentanza, dei rappresentanti legali e di tutti gli altri soggetti con poteri di rappresentanza attualmente in carica.

P) DITTA : si trasmette la presente per avere chiarimenti in merito alle seguenti:

1) DOMANDA

In merito alle classi e categorie che devono essere possedute dai progettisti:
- Prego chiarire se gli importi di € 106.544.490,00 e di € 92.225.640,00 debbano essere raggiunti in maniera cumulativa rispettivamente da servizi espletati in classe I c) e/o d) e/o g) e in classe III a) e/o b) e/o c).

RISPOSTA

Si conferma che il requisito è dimostrabile attraverso l'avvenuto espletamento anche di più servizi espletati in classe I c) e/o d) e/o G e in classe III a) e/o b) e/o c).

2) DOMANDA

In merito alla dichiarazione di cui al punto b) dell'Allegato E)
- Prego confermare che il concorrente in possesso di adeguate qualificazioni SOA come richiesta al punto a) dell'allegato, e di cifra di affari globale per tutte le categorie di attestazione superiore a quella richiesta al punto b) dell'allegato ma non in grado di dimostrare la cifra di affari in lavori in maniera suddivisa tra le sole 2 categorie OG1 e OG11, possa eseguire direttamente i lavori come previsto e consentito dalla legge.

- In ogni caso si prega di chiarire con quale tipo di documenti si possano determinare e dimostrare gli importi di fatturato richiesti, suddivisi anno per anno, in categoria OG1 e OG11.

RISPOSTA

La cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, richiesta al concorrente nel quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara, non dovrà essere inferiore a tre volte l'importo di tutti i lavori (€ 99.385.065,00), in quanto in relazione ad entrambe le categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento (cioè la categoria OG1 e la categoria OG11) la classifica richiesta è la "VIII illimitata", il cui importo, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 34/2000, è convenzionalmente stabilito pari ad Euro 20.658.276,00.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del citato D.P.R. n. 34/2000, "*Per gli appalti di importo a base di gara superiore a ... euro 20.658.276 ... l'impresa ... deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara*".

Quanto al modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato E, si rileva, come sopra precisato, che, secondo quanto indicato nel Bando di gara al punto VI.2), lett. d), esso costituisce un mero esempio e ha valore di mera traccia per i concorrenti, i quali hanno facoltà di adattarlo alle singole fattispecie.

Conformemente al dettato del menzionato art. 3, comma 6, del D.P.R. 34/2000 e ss.mm. e ii., il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'art. 18, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R.

Q) DITTA :

1) DOMANDA

Con riferimento alla gara di appalto in oggetto si chiede se, nel caso in cui venga indicato per la progettazione un raggruppamento di progettisti, tutti i progettisti facenti parte di tale raggruppamento debbano necessariamente essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2000 ovvero UNI EN ISO 9001:2008.

RISPOSTA

Il Documento Integrativo del Bando di Gara, al punto 6.3 precisa che "*I soggetti gestori dei servizi, nonché gli esecutori della progettazione, di cui al punto II.1.3) del Bando ed al punto 1.1 del presente Documento integrativo del Bando di gara devono essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale della serie europea UNI EN ISO 9001:2000 ovvero UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità*".

Pertanto tutti gli esecutori della progettazione dovranno essere in possesso di detta certificazione.

R) DITTA :

1) DOMANDA

Con la presente si chiede di confermare che, al fine del soddisfacimento dei requisiti relativi alla capacità tecnica di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara, si possono considerare le classi I categorie c), d), g) e le classi III categorie a), b), c), d) nel loro complesso, ossia senza distinzione alcuna di tipologia.

RISPOSTA

Si conferma che il requisito è dimostrabile attraverso l'avvenuto espletamento anche di più servizi espletati in classe I c) e/o d) e/o G e in classe III a) e/o b) e/o c).